

**ELENCO DEGLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI E ATTI DELEGATI DAL DIRETTORIO
IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**
(delibera n. 330 del 14.7.2015)

LEGENDA

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

CRD IV	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
TUB	Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”
TUF	Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”
Circolare n. 285	Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”
Servizio SB1	Servizio Supervisione bancaria 1
Servizio SB2	Servizio Supervisione bancaria 2
Servizio SIF	Servizio Supervisione intermediari finanziari

SOSTITUITA CON DELIBERA N. 505 DEL 28.7.17

**ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO
NELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA**

Provvedimenti delegati		a condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
(num. ex Reg. 25.06.2008)	Decisione sul capitale			
(*)	Decisione sul capitale a conclusione del ciclo di valutazione SREP relativa a banche (con totale attivo pari o superiore a € 3,5 miliardi) e a SIM (con patrimonio gestito e volumi negoziati ^(**) rispettivamente pari o superiore a € 10 miliardi e a € 150 miliardi)	la quantificazione del capitale aggiuntivo effettuata dalla Banca d'Italia coincida con quella internamente stimata dall'intermediario ovvero sia inferiore a essa	<p>Congiuntamente Capo del Dipartimento Vigilanza - Capo del Servizio SB1, SB2, SIF (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: congiuntamente Capo del Dipartimento Vigilanza - Direttore della Filiale</p>	<p>Articolo 104 CRD IV</p> <p>Articolo 53-bis, comma 1, lett. d) e articolo 67-ter, comma 1, lett. d) del TUB</p> <p>Articolo 7, comma 2 e articolo 12, comma 5-bis del TUF</p> <p>Circolare n. 285, Parte I, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III.</p>
(*)	Decisione sul capitale a conclusione del ciclo di valutazione SREP relativa a banche (con totale attivo inferiore a € 3,5 miliardi) e a SIM (con patrimonio gestito e volumi negoziati ^(**) rispettivamente inferiore a € 10 miliardi e a € 150 miliardi)	la quantificazione del capitale aggiuntivo effettuata dalla Banca d'Italia coincida con quella internamente stimata dall'intermediario ovvero sia inferiore a essa	<p>Capo del Servizio SB1, SB2, SIF (^)</p> <p>Per intermediari decentrati: Direttore della Filiale</p>	<p>Articolo 104 CRD IV</p> <p>Articolo 53-bis, comma 1, lett. d) e articolo 67-ter, comma 1, lett. d) del TUB</p> <p>Articolo 7, comma 2 e articolo 12, comma 5-bis del TUF</p> <p>Circolare n. 285, Parte I, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III.</p>

SOSTITUITA CON DELIBERA N. 505 DEL 28.7.17

Le fattispecie delegate riguardano anche i provvedimenti da rilasciare nei confronti di società capogruppo di gruppi bancari e di SIM; nel caso di gruppi l'attivo considerato, il patrimonio gestito e i volumi negoziati previsti nel criterio di delega sono da intendersi consolidati.

NOTE

(^) La delega si riferisce alla Struttura avente, per ogni fattispecie, le responsabilità del relativo procedimento.

(*) Fattispecie non ancora censite nell'elenco dei procedimenti allegato al Regolamento del 25 giugno 2008, in corso di aggiornamento.

(**) Per patrimonio gestito si intende quello medio annuo; per volumi negoziati si intende il controvalore annuo delle negoziazioni per conto proprio o per conto terzi.

SOSTITUITA CON DELIBERA N. 505 DEL 28.7.17